



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32	OGGETTO:	Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari N. 213/2012 del 13 marzo 2012 – Comune di Sinnai/Canosa Alessandro.
Data 30/08/2012		

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di agosto alle ore 18,00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio Comunale. Procedutosi all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco)	X		12. Fabrizio PEDDITZI	X	
2. Alessandro ANEDDA	X		13. Nicola ZUNNUI		X
3. Marco ASUNI	X		14. Paolo Flavio ZEDDA	X	
4. Paride CASULA	X		15. Andrea ATZENI	X	
5. Antonello COCCO		X	16. Massimo LEBIU		X
6. Giovanni COCCO	X		17. Giulio LOBINA	X	
7. Gianluigi CORDA		X	18. Massimiliano MALLOCCI		X
8. Maurizio DESSALVI	X		19. Federico MALLUS	X	
9. Maurilio FLORIS	X		20. Salvatore PODDA	X	
10. Luca MANNU	X		21. Mauro SPINA		X
11. Francesco ORRU'	X				

Presenti: n. 15
Assenti n. 6

Sono presenti gli Assessori Signori: Roberto DEMONTIS, Massimo LEONI, Giuseppe MELIS, Alessandro ORRÙ, Andrea ORRÙ.

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Maria Antonietta Basolu.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri Signori:

- Fabrizio Pedditzi - Alessandro Anedda - Mauro Spina (assente durante la trattazione del presente argomento)

All'atto della trattazione del presente argomento fa il suo ingresso il Consigliere Luca Mannu, mentre si allontanano dai banchi consiliari i Consiglieri Massimo Lebiu e Mauro Spina. I presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Sig. Canosa Alessandro, con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2002, conveniva in giudizio il Comune di Sinnai innanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari per il sinistro stradale accaduto al medesimo, nella via Basilicata in Sinnai, in data 13 ottobre 1999;
- all'epoca del sinistro il Comune era coperto dai danni per la responsabilità civile verso terzi con la polizza N. 20/60/245591 - avente effetto dal 01 novembre 1998 - emessa dalla Compagnia assicuratrice Assitalia S.p.A. ed avente un massimale garantito contrattualmente pari a € 129.115,00 (£ 250.000,00) per persona;
- il Comune di Sinnai, in forza della sentenza parziale N. 936 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cagliari l'11 marzo 2008 con la quale il giudice ha stabilito la responsabilità del Comune per il sinistro, è stato condannato al pagamento in favore del sig. Canosa dell'importo di € 34.430,53 a titolo di danno biologico e morale nonché per le spese legali sostenute;
- il suddetto importo di € 34.430,53, in virtù del rapporto contrattuale, è stato liquidato dalla compagnia assicurativa Assitalia S.p.A.;
- con sentenza definitiva N. 3603/09 in data 11 dicembre 2009, il Tribunale Civile di Cagliari ha condannato il Comune di Sinnai al pagamento in favore del sig. Canosa Alessandro:
 - del danno patrimoniale per l'importo di € 247.838,00 e di € 14.000,00 a titolo di residuo danno non patrimoniale oltre gli interessi in misura legale dalla data di decisione del saldo;
 - del danno derivante dalla mancata disponibilità dell'importo globale di € 67.262,93 - che si liquida nell'interesse del 3% sulle differenze retributive mensilmente maturate a partire dal maggio 2001 fino a novembre 2009 oltre gli interessi legali in misura legale dalla data di decisione al saldo;
 - delle spese processuali che liquida in complessivi € 20.720,91 di cui € 3.414,00 per diritti ed € 17.000,00 per onorari oltre maggiorazioni di legge e rimborso spese di CTU;
- la Compagnia assicurativa ha presentato, in nome e per conto del Comune, istanza di sospensione dell'esecutorietà della suddetta Sentenza N. 3603/09 e che la stessa è stata accolta al 50% con provvedimento della Corte d'Appello del 30/06/2010;
- a seguito dell'atto di precetto, notificato all'Ente in data 04/09/2010, con il quale si è intimato il Comune di Sinnai al pagamento di quanto disposto dalla Sentenza N. 3603/2009 nella misura di cui alla successiva Ordinanza della Corte d'Appello del 30/06/2010 (50%), oltre alle successive occorrenze, per un totale ammontante a € 152.916,53, la Compagnia assicurativa ha provveduto alla liquidazione dell'importo di € 94.684,47 (residuo del massimale di polizza) in favore del sig. Canosa Alessandro, mentre per la restante parte, ammontante a € 58.232,06, vi ha provveduto l'Ente;
- entrambe le sentenze sono state appellate dalla compagnia assicuratrice in nome e per conto del Comune per il tramite del procuratore Avv. Vincenzo Sau, incaricato mediante deliberazione della Giunta Comunale N. 63 del 20.03.2002 e le due cause in appello sono state riunite in unico fascicolo per l'udienza del 09/12/2011;
- il legale del sig. Canosa ha presentato appello incidentale tramite il quale ha chiesto la riforma della sentenza N. 3606/09 con richiesta di ulteriori € 200.000,00 oltre ai restanti € 158.000,00 (50%) stabiliti nella stessa sentenza;

DATO ATTO che, esauritosi il massimale di polizza, il rapporto con la compagnia assicurativa si è risolto e, pertanto, ogni decisione in merito alla prosecuzione in appello spettava al Comune;

ATTESO che, nel confermare all'Avv. Vincenzo Sau l'incarico di difesa degli interessi dell'Amministrazione Comunale, si è proceduto, al fine di evitare ulteriori pronunce giurisdizionali, ad inviare nel mese di maggio 2011 una richiesta finalizzata a conoscere la disponibilità minima transattiva del sig. Canosa e che il legale avversario ha prospettato la definizione totale della vicenda con il pagamento integrale di quanto disposto nella sentenza di primo grado (ulteriori € 158.000,00 circa);

RILEVATO che nel mese di novembre 2011 si è proceduto ad inviare una ulteriore proposta transattiva che non è stata accolta dalla controparte;

DATO ATTO che, alla luce delle motivazioni su esposte, tramite la propria deliberazione N. 141 del 07/12/2011 la Giunta Comunale ha stabilito di confermare gli atti di appello già proposti, rispettivamente, in data 10 ottobre 2008 e in data 3 febbraio 2010, avverso le sentenze del Tribunale Civile di Cagliari N. 936/2008 e N. 3603/2009, confermando inoltre al procuratore Avv. Vincenzo Sau, l'incarico di tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale affidato con Deliberazione della G.C. N. 63 del 20.03.2002;

DATO ATTO che con la sentenza N. 213/2012 del 13 marzo 2012, depositata in cancelleria il 23/04/2012 e ricevuta dall'Ente tramite nota dell'Avv. Sau in data 06/06/2012, la Corte d'Appello di Cagliari ha accolto, seppur parzialmente, l'appello proposto dall'Amministrazione Comunale avverso le sentenze di primo grado pronunciate dal Tribunale di Cagliari, riconoscendo a carico del sig. Canosa, in riforma delle suddette sentenze, un concorso di colpa nell'accadimento dell'evento nella misura del 25% e condannando questo Comune al pagamento in suo favore delle seguenti somme:

- Euro 24.796,50, oltre gli interessi dalla data della sentenza di primo grado al saldo, in forza della sentenza non definitiva;
- Euro 185.880,00, a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi dalla data della scadenza di primo grado al saldo;
- Euro 27.000,00, a titolo di differenza TFR dalla data della presente sentenza al saldo;
- Euro 54.447,20, liquidato nella misura del 3% sulle differenze retributive mensilmente maturate a partire dal maggio 2001 fino novembre 2009, oltre interessi nella misura legale dalla data della sentenza di primo grado al saldo.

DATO ATTO che l'importo ancora dovuto al Sig. Canosa Alessandro, debitamente verificato dal legale di questo Ente Avv. Vincenzo Sau, ammonta a € 103.400,18;

FATTO RILEVARE che il suddetto importo è comprensivo della somma di € 10.500,00 relativa al danno non patrimoniale di cui alla citata sentenza 3603/2009, non indicata nel dispositivo della sentenza N. 213/2012 e per l'inserimento della quale la contro parte chiederà la correzione dell'errore materiale,

RITENUTO che la spesa in argomento è legittimamente riconoscibile come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL;

VISTO l'art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 27.12.2002, che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile inserito nella stessa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

SENTITA l'illustrazione dell'Assessore competente Ingegnere Alessandro Orrù alla quale seguono gli interventi e le dichiarazioni di voto riportati nel verbale dell'adunanza al quale si rinvia;

CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n. 15
Voti favorevoli:	n. 11
Voti Contrari:	n. 3 (Giulio Lobina, Paolo Flavio Zedda, Andrea Atzeni)
Astenuti:	n. 1 (Salvatore Podda)

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari N. 213/2012 ammontante a € 103.400,18;
2. di dare atto che la somma di € 10.500,00, ivi compresa, potrà essere liquidata solo a seguito della rettifica della sentenza di cui trattasi;

3. di dare atto che la predetta somma di € 103.400,18 trova capienza per l'importo di € 90.000,00 sull'intervento 1010808 capitolo 3520 impegno 844 residui anno 2011, e per la restante parte pari a € 13.400,18 sul medesimo capitolo di spesa del bilancio dell'esercizio 2012;
4. di incaricare il Responsabile del Settore competente dell'adozione degli adempimenti conseguenti;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 - comma 5 - della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente ed alla Procura regionale della Corte dei Conti;

Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni COCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 08/08/2012	Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Rag.ra Consuelo Carta

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO	
La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.	
Sinnai, 07/09/2012	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. ^{ssa} Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:	
è divenuta esecutiva il giorno 30/08/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.	
Sinnai, 07/09/2012	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. ^{ssa} Maria Antonietta Basolu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 07/09/2012	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia